

Repertorio n. 3.772

Raccolta n. 2.712

REPUBBLICA ITALIANA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
(4 aprile 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di aprile in Vercelli, nel mio studio al piano primo della casa in Viale Garibaldi numero 60.

Avanti a me dottoressa Barbara Ciocca Cavezzale, notaio in Vercelli ed iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, sono presenti:

- **LONGHI Denis** nato a Vercelli il 12 luglio 1978, residente a Vercelli in via Monte Pertica n. 16, cittadino italiano, direttore artistico, codice fiscale: LNG DNS 78L12 L750M;

il quale interviene al presente atto sia in proprio sia in qualità di procuratore speciale della signora:

- **CHIESA Gaia** nata a Novara il 3 agosto 1977, residente a Monopoli in Contrada Santa Teresa n. 37/d, cittadina italiana, ristoratrice, codice fiscale: CHS GAI 77M43 F952Y;

in forza di **procura** a rogito notaio Assunta Larocca di Monopoli in data 3 aprile 2024 repertorio n. 131202, che in copia su supporto cartaceo tratta da documento informatico, a me notaio spedito per via telematica dal notaio rogante, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, da me medesimo certificata conforme all'originale in data odierna repertorio n. 3.771, si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**;

- **REGIS Morena** nata a Vercelli il 2 ottobre 1980, residente a Torino in via Gattinara n. 1, cittadina italiana, impiegata, codice fiscale: RGS MRN 80R42 L750Z;

- **CECCATO Aldo** nato a Pavia il 10 novembre 1976, residente a Rosignano Monferrato in piazza Sant'Antonio n. 3, cittadino italiano, agente di commercio, codice fiscale: CCC LDA 76S10 G388D;

- **MARCONE Gianmaria** nato a Roma il 18 gennaio 1979, residente a Vercelli in via Trino n. 5, cittadino italiano, libero professionista, codice fiscale: MRC GMR 79A18 H501S;

- **GUENZI Marco** nato a Novara il 22 settembre 1979, residente a Vercelli in via San Cristoforo n. 2, cittadino italiano, impiegato, codice fiscale: GNZ MRC 79P22 F952P;

- **VARINI Andrea** nato a Vercelli il 23 novembre 1980, residente a Vercelli in via Foa n. 41, cittadino italiano, barbiere, codice fiscale: VRN NDR 80S23L750C.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - I signori LONGHI Denis, CHIESA Gaia, REGIS Morena, CECCATO Aldo, MARCONE Gianmaria, GUENZI Marco e VARINI Andrea dichiarano di costituire un'associazione riconosciuta denominata **"Ale per Sempre ETS"**, ai sensi e per gli effetti del

Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.

ART. 2 - L'associazione ha sede nel Comune di Vercelli, via Caduti sul lavoro n. 12.

ART. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio (1 gennaio) e termina il trentuno dicembre (31 dicembre) di ciascun anno.

Il primo esercizio termina il trentuno dicembre duemilaventiquattro.

ART. 4 – L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, nell'ambito del raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione, intende:

1. Promuovere e organizzare eventi culturali quali concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), feste, convegni, mostre, fiere, esibizioni, festival, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione che coinvolgano la cittadinanza in modo da favorire le occasioni di incontro tra le persone;
2. realizzare mostre, eventi e progetti collettivi o individuali, inerenti agli scopi statutari;
3. ideare e gestire siti e/o portali su internet, per promuovere gli scopi statutari su più canali, sfruttando anche le nuove risorse tecnologiche;
4. organizzare conferenze, dibattiti, seminari, laboratori;
5. gestire spazi espositivi e luoghi di incontro;
6. partecipare a bandi promossi da soggetti pubblici o privati per l'assegnazione di fondi o spazi e per progettualità di ogni tipo legate all'attività di interesse generale svolta;
7. realizzare iniziative nel settore dello spettacolo, dell'educazione e della cultura intesa in tutte le sue espressioni,
8. sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
9. organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animazione artistica e ricreativa.

Tali finalità saranno perseguite anche attraverso specifici piani e progetti nonché ogni altra attività coerente con i fini dell'associazione, anche partecipando ad organismi, associazioni ed enti locali e nazionali aventi obiettivi e scopi analoghi.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 5 - L'associazione è retta dall'ordinamento contenuto nello **statuto** che, firmato dai componenti e da me notaio, si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

L'amministrazione è affidata per un periodo di tre esercizi ad un Consiglio direttivo composto da sette membri.

Il primo consiglio direttivo è così nominato:

- LONGHI Denis: presidente;
- REGIS Morena: vicepresidente;
- CECCATO Aldo: segretario;
- GUENZI Marco: tesoriere;
- CHIESA Gaia: consigliere;
- MARCONE Gianmaria: consigliere;
- VARINI Andrea: consigliere.

I predetti dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto.

La rappresentanza legale dell'associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente.

ART. 6 - Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi. Salvo quanto infra stabilito, tutti gli associati contribuiscono con una quota associativa annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, il tutto come meglio stabilito nell'infra allegato Statuto.

I soci fondatori qui componenti, al fine dell'ottenimento della personalità giuridica di cui all'articolo 22 del precitato Decreto Legislativo n. 117/2017, hanno versato la somma complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila), quale patrimonio iniziale, sul conto corrente dedicato intestato a Studio Notarile Rondano Ciocca Cavezzale IBAN IT89A0306922600100000068003 mediante due bonifici effettuati in data 3 aprile 2024 rispettivamente di euro 5.000,00 (cinquemila) da Intesa Sanpaolo spa TRN 0306922830534811480960609606IT e di euro 10.000,00 (diecimila) da Credem spa identificativo n. 0303259403393721481000048200IT, con l'incarico, qui confermato dai componenti, di disporre lo svincolo di detta somma a favore dell'associazione non appena sarà iscritta al RUNTS come persona

giuridica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 precitato D.Lgs 117/2017 alle coordinate bancarie che verranno indicate via PEC dal presidente del consiglio direttivo all'indirizzo PEC barbara.cioccacavezzale@postacertificata.notariato.it.

Il patrimonio minimo iniziale si riconosce, pertanto, esistente.

ART. 7 - Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto a macchina e a mano, parte da me, parte da persona di mia fiducia, ho letto io Notaio ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

Occupava un foglio scritto su tre pagine e sin qui della quarta.

All'originale firmato:

Denis Longhi

Morena Regis

Aldo Ceccato

Gianmaria Marccone

Marco Guenzi

Varini Andrea

Barbara Ciocca Cavezzale Notaio

interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1, del D.lgs.

n. 117/2017, lettera i).

Il sopraggeneralizzato procuratore viene, pertanto, espressamente autorizzato a:

- specificare l'oggetto sociale, mediante la previsione delle specifiche attività rientranti nell'ambito dell'articolo 5, comma 1, D.lgs. n. 117/2017, eventualmente anche diverse da quelle di cui alla lettera i);

- determinare e versare la quota associativa;

- convenire tutti gli elementi di cui agli articoli 21 e seguenti del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- stabilire il sistema di amministrazione e nominare gli amministratori;

- stabilire maggioranze speciali per le deliberazioni assembleari;

- convenire ogni e qualsiasi patto dello statuto sociale che ritenesse opportuno, anche in deroga a norme dispositive di legge;

- fare quant'altro dovesse essere necessario per addivenire alla costituzione dell'associazione, anche in relazione all'acquisto della personalità giuridica.


Il tutto con promessa di rato et valido.

Richiesto, ho formato il presente atto, letto da persona di mia fiducia ed in fatti da me letto allo stesso foglio di un foglio e per altro per essere ricevuto e ricevo di

con l'atto allo conferent che lo affiora

Chiesa Santa

Alm. S. S. S. S. S.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto
cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Monopoli, li 4 aprile 2024.
F.to digitalmente dal Notaio Assunta Larocca.


Repertorio n. 3771

CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITA' DELLA COPIA
CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE
REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta dottoressa **Barbara Ciocca Cavezzale**, Notaio in Vercelli, ed iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, che la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico, ai sensi dell'art.23, comma 1 del D.lgs.7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile.

L'originale documento informatico, composto di quattro facciate su due fogli, è pervenuto al mio studio a mezzo telematico idoneo ad accertare l'autore e la provenienza ai sensi dell'articolo 45 del CAD, in quanto firmato con firma digitale dalla Dottoressa Assunta Larocca Notaio in Monopoli, creata mediante lo strumento di firma riconosciuto dal Consiglio Nazionale del Notariato, come risulta dai dati di verifica della firma digitale, effettuata da personale dello studio del sottoscritto Notaio, effettuata in data odierna ove risulta la vigenza (dal 07.09.2023 al 07.09.2026) del certificato di firma digitale del predetto notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.

Vercelli, Viale Garibaldi numero sessanta, quattro aprile duemilaventiquattro.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Barbara Ciocca Cavezzale', written over a circular notary seal. The seal contains the text 'BARBARA CIOCCA CAVEZZALE' at the top and 'NOTAIO IN VERCELLI' at the bottom, with a central emblem featuring a scale of justice and a star.

Allegato "B" del repertorio n. 3.772/2.712

STATUTO

dell'Associazione Ale per Sempre ETS

Art. 1) Costituzione e sede

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") l'Associazione denominata "**Ale per Sempre ETS**", con sede in Comune di Vercelli.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, nell'ambito del raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione, intende:

1. Promuovere e organizzare eventi culturali quali concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), feste, convegni, mostre, fiere, esibizioni, festival, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione che coinvolgano la cittadinanza in modo da favorire le occasioni di incontro tra le persone;
2. realizzare mostre, eventi e progetti collettivi o individuali, inerenti agli scopi statuari;
3. ideare e gestire siti e/o portali su internet, per promuovere gli scopi statuari su più canali, sfruttando anche le nuove risorse tecnologiche;
4. organizzare conferenze, dibattiti, seminari, laboratori;
5. gestire spazi espositivi e luoghi di incontro;
6. partecipare a bandi promossi da soggetti pubblici o privati per l'assegnazione di fondi o spazi e per progettualità di ogni tipo legate all'attività di interesse generale svolta;
7. realizzare iniziative nel settore dello spettacolo, dell'educazione e della cultura intesa in tutte le sue espressioni,
8. sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
9. organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animazione artistica e ricreativa.

Tali finalità saranno perseguite anche attraverso specifici piani e progetti nonché ogni altra attività coerente con i fini dell'associazione, anche partecipando ad organismi, associazioni ed enti locali e nazionali aventi obiettivi e scopi analoghi.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e

gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

[Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

– l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.]

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

All'originale firmato:

Denis Longhi

Morena Regis

Aldo Ceccato

Gianmaria Marccone

Marco Guenzi

Varini Andrea

Barbara Ciocca Cavezzale Notaio

Io sottoscritta Dottoressa Barbara Ciocca Cavezzale, notaio in Vercelli, iscritto al Collegio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato

CERTIFICO

- che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta; consta di n. venti facciate; tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme;

- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche ed integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 26 ottobre 2026.

Registrato a Vercelli il 12 aprile 2024 al n. 1933 Serie 1T.

Vercelli, 18 aprile 2024